



NOTAIO
CLARA VITTORIA

STATUTO

Articolo 1 - Denominazione, sede, durata

È costituita - ai sensi del decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (c.d. Codice del Terzo Settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno, n. 2016) e le successive modificazioni ed integrazioni la Fondazione denominata: "**FONDAZIONE APPENNINO ETS**".

La sede della fondazione è in Montemurro (PZ) in Vico Cieco Piazza civico numero 2.

La Fondazione assume nella propria denominazione la qualifica di ENTE DEL TERZO SETTORE, sintetizzata nell'acronimo ETS, che ne costituisce peculiare segno distintivo ed in tale scopo verrà inserito in ogni comunicazione e manifestazione esterna alla medesima.

Articolo 2 - Finalità e scopi

La Fondazione "**APPENNINO ETS**" è costituita per iniziativa **DI SANZO Erminia** con l'intento di valorizzare, promuovere, conservare, gestire e fruire di luoghi e beni del paesaggio, della cultura e delle culture, delle tradizioni e della storia, della enogastronomia, del benessere e della qualità della vita, sostenere politiche per la sicurezza del territorio, per le sostenibilità e la mitigazione del rischio derivante dai cambiamenti climatici, combinare la innovazione tecnologica per sperimentare ed individuare nuovi modelli sociali, economici e di sviluppo in particolare delle aree appenniniche anche in relazione alla rigenerazione ecologica ed urbana delle città e dei paesi italiani.

I principi ispiratori della Fondazione sono: i principi ispiratori dell'Unione Europea e in particolare la Convenzione Europea del Paesaggio al fine di soddisfare il desiderio delle popolazioni di vivere e godere di un contesto territoriale di qualità e di svolgere un ruolo attivo nella sua trasformazione come elemento chiave del benessere individuale e sociale, della felicità personale e collettiva.

La salvaguardia del paesaggio e la sua gestione comportano diritti, doveri e responsabilità per ciascun individuo nel piano rispetto dei principi sanciti dalla Costituzione Italiana.

La Fondazione, ispirandosi a valori della solidarietà e della giustizia sociale, si propone il perseguimento, senza scopo di lucro, di ricercare, sperimentare, favorire, gestire e trasferire modelli sociali, culturali, imprenditoriali e di sviluppo per creare opportunità di lavoro e di vita nelle aree appenniniche, in particolare quelle più a rischio di marginalità, soprattutto economica e più soggette al rischio di processi di declino demografico e di spopolamento.

In particolare la Fondazione si propone di conseguire i propri scopi nei settori della ricerca, della formazione e della istruzione, della cultura e dell'agricoltura, del turismo, della cura e dell'assistenza della persona, della mobi-

	<p>lità, della editoria e dell'innovazione di processo e di prodotto, beni e servizi, a sostegno delle imprese.</p> <p>La Fondazione, inoltre, si avvale, per il perseguimento dei propri scopi, di sostegno e di contributi da parte di cittadini singoli e associati, di istituzioni, enti pubblici e privati che hanno interesse a perseguire analoghe finalità.</p> <p>La Fondazione nei settori relativi alle proprie attività può stabilire intese e collaborazioni nazionali ed internazionali.</p>	
	<p>La Fondazione per perseguire i propri scopi</p> <ul style="list-style-type: none"> - organizza e sostiene attività culturali, sociali e sportive in modo diretto e indiretto; - promuove e organizza attività di formazione, aggiornamento e perfezionamento; - promuove, attraverso la gastronomia e la produzione agricola e zootecnica, il territorio sia regionale che nazionale in una prospettiva europea, mettendo in atto azioni di marketing turistico territoriale; - promuove e organizza attività di spettacolo valorizzando il territorio attraverso le arti; - promuove iniziative culturali e per le pari opportunità, per l'inclusione sociale, per i diritti umani; - realizza e promuove attività di comunicazione e di conoscenza delle nuove tecnologie; - sostiene attività ed azioni di soggetti terzi che abbiano finalità e scopi comuni a quelli della fondazione; - promuove attività di ricerca, sperimentazione e diffusione di nuove attività relative alla conoscenza della cultura e delle produzioni delle aree appenniniche; - promuove, realizza e gestisce attività di conservazione, valorizzazione e fruizione di beni culturali ed ambientali; - promuove, realizza e gestisce attività connesse all'ospitalità turistica, alla produzione e valorizzazione enogastronomica del territorio e a sistemi di mobilità in grado di connettere meglio luoghi e persone, mercati di beni e servizi; - diffonde la cultura e la conoscenza della cucina e dei prodotti tipici di qualità, dell'alimentazione corretta e sostenibile, della conoscenza delle intolleranze e delle scelte alimentari; - promuove, realizza e gestisce attività per sostenere la cura e l'assistenza delle persone valorizzandone il contesto territoriale ed ambientale; - promuove, realizza e gestisce attività per garantire l'integrazione sociale e l'accoglienza umanitaria dei migranti; - promuove, realizza e gestisce attività a sostegno della sostenibilità ambientale e della mitigazione del rischio derivante dai cambiamenti climatici; - promuove, realizza e gestisce a attività per la prevenzione del rischio e la protezione civile legate alle particolari condizioni del territorio. 	

	- promuove, realizza e gestisce studi per la prevenzione della salute degli esseri viventi.	
	promuove e gestisce iniziative editoriali in qualsiasi formato e diffuse attraverso qualsiasi canale (internet, tv, radio, edicole, librerie, ecc.) a sostegno delle attività precedentemente elencate nonché produrre e fornire contenuti informativi e di comunicazione a terzi sui temi riguardanti le proprie finalità.	
	La Fondazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestatori di lavoro autonomo o professionale, anche ricorrendo a propri fondatori o partecipanti.	
	Può costituire delegazioni e uffici sul territorio nazionale, onde svolgere in via accessoria e strumentale rispetto alle finalità della fondazione, attività di promozione, nonché di sviluppo ed incremento della necessaria rete di relazioni nazionali e internazionali, di supporto alla Fondazione stessa.	
	E' escluso qualsiasi scopo di lucro, nonché lo svolgimento di attività diverse da quelle previste nel presente statuto, ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse o di quelle accessorie per natura a quelle statutarie, in quanto integrative delle stesse.	
	Articolo 3 - Patrimonio	
	Il patrimonio della Fondazione è costituito da euro 51.000,00 (euro cinquantunomila virgola zero zero) messi a disposizione dalla fondatrice all'atto della costituzione, in forma di beni diversi dal denaro, come risulta dall'atto costitutivo.	
	La Fondazione può essere titolare della proprietà o altro diritto, sia di natura assoluta che personale, avente oggetto sia di beni mobili che immobili.	
	La Fondazione provvede al diretto raggiungimento dei propri scopi:	
	a) con redditi del proprio patrimonio di cui al precedente comma;	
	b) con rette o contributi o introiti a carico di Enti pubblici o di competenze private in correlazione a prestazioni, servizi o cessioni;	
	c) con proventi di oblazioni e atti di liberalità non espressamente destinati all'incremento del patrimonio;	
	d) con somme derivanti da alienazioni di beni patrimoniali che, con delibera del Consiglio di Amministrazione, vengono destinati ad un uso diverso dall'incremento del patrimonio;	
	e) con ogni altro introito non espressamente destinato ad aumentare il patrimonio;	
	f) con introiti derivanti da raccolta fondi.	
	g) con introiti derivanti dalle attività istituzionali, accessorie, strumentali e connesse.	
	Per raccolta fondi si intende il complesso delle attività ed iniziative poste in essere al fine di finanziare le proprie	

	attività di interesse generale, anche attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni e contributi di natura non corrispettiva.	
	La fondazione può realizzare attività di raccolta fondi anche in forma organizzata e continuativa, anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico, in conformità a linee guida adottate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentiti la Cabina di regia di cui all'articolo 97 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e il Consiglio nazionale del Terzo settore.	
	Il patrimonio della Fondazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.	
	Pertanto, è vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi dell'ente, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto.	
	Ai fini della distribuzione di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve, si fa riferimento all'art.8 del D.Lgs n.177/2017.	
	Articolo 4 - Organi	
	Sono organi della Fondazione:	
	- Il Consiglio di Indirizzo;	
	- Il Presidente;	
	- Il Vicepresidente;	
	- Il Consiglio di Amministrazione;	
	- Il Direttore Generale;	
	- Il Comitato Scientifico;	
	- Il Revisore dei conti.	
	Articolo 5. Il Consiglio di Indirizzo	
	Il Consiglio di Indirizzo è composto dal Fondatrice signora DI SANZO Erminia e dai signori LACORAZZA Giovanni e LORAZZA Piero.	
	Gli stessi, qualora non possano e non vogliano continuare a ricoprire la detta carica, provvederanno a designare un altro soggetto in sostituzione di ciascuno di essi scelto esclusivamente tra i loro eredi in linea retta.	
	Il Consiglio di Indirizzo	
	- nomina il Presidente della Fondazione;	
	- delibera l'acquisizione di eredità, legati, donazioni e le modifiche patrimoniali;	
	- propone e delibera le modifiche dello statuto;	

	teri per l'ordinaria e straordinaria amministrazione della	
	Fondazione da attuarsi nelle linee guida tracciate dal Fondatore. In particolare il Consiglio:	
	- approva il bilancio annuale e redige la relazione morale e finanziaria;	
	- può nominare al suo interno il Direttore Generale, determinandone un eventuale compenso;	
	- può proporre le modifiche allo Statuto da sottoporre al Consiglio di Indirizzo per l'approvazione secondo le modalità di legge;	
	- predispone i programmi fondamentali dell'attività della Fondazione e ne verifica l'attuazione;	
	- forma i regolamenti interni e le istruzioni fondamentali sull'attività dell'Ente;	
	Il Consiglio di amministrazione può riunirsi anche per via telematica.	
	Articolo 10 - Delibera del Consiglio di Amministrazione	
	Il Consiglio si riunisce almeno quattro volte all'anno, nonché tutte le volte che il Presidente lo ritenga opportuno o quando la convocazione sia richiesta da almeno tre consiglieri.	
	Il Consiglio delibera validamente quando sia presente almeno la maggioranza dei suoi componenti. Le delibere sono adottate a maggioranza assoluta dei voti dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente. I verbali delle deliberazioni sono stesi dal Segretario e sono firmati dal Presidente e dal Segretario, nominato tra i presenti alla riunione nel caso in cui non sia stato nominato il Direttore Generale.	
	Articolo 11 - Il Direttore Generale	
	Il Consiglio di Amministrazione può nominare un Direttore Generale. Esso sovrintende all'organizzazione e gestione dell'Ente ed ha le attribuzioni eventualmente previste dal Consiglio di Amministrazione. Partecipa con funzioni consultive alle riunioni del Consiglio e assume il ruolo di Segretario verbalizzante. Risponde del proprio operato direttamente al Presidente e, per suo tramite, al Consiglio di Amministrazione. Il Direttore Generale rimane in carica per tre anni e può essere revocato dal CDA con giustificato motivo anche prima della scadenza del mandato.	
	Art. 12 - Il Comitato Scientifico	
	Il Consiglio di Amministrazione potrà costituire un Comitato Scientifico determinandone il numero dei componenti e le funzioni.	
	Il Comitato Scientifico resterà in carica per tre anni ed i suoi componenti potranno essere confermati.	
	Il Comitato Scientifico avrà il compito di sviluppare progetti di studio; potrà, inoltre, svolgere attività consultiva al Consiglio di Amministrazione ed al suo Presidente, su specifici temi.	

Articolo 13 - Il Revisore dei Conti

Il controllo sulla Fondazione è esercitato dal Revisore unico dei Conti, fatti salvi gli ulteriori controlli previsti dalla Legge sulle persone giuridiche e private.

Il Revisore unico è nominato dal Consiglio di Amministrazione su proposta del Presidente della Fondazione e prescelto tra i soggetti iscritti nel Registro dei Revisori Contabili.

Il Revisore unico dura in carica due anni e può essere riconfermato.

All'organo di controllo di applica l'articolo 2399 del codice civile.

L'organo di controllo deve essere scelto tra le categorie dei soggetti di cui all'articolo 2397 c.c., secondo comma.

L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001 numero 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso esercita inoltre il controllo contabile nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della revisione legale dei conti.

L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del D.Lgs. n. 117 del 3 luglio 2017.

L'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo, a tale fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

L'organo di controllo può intervenire alle sedute del Consiglio di Amministrazione e può compiere tutti gli accertamenti e le indagini che riterrà necessarie ed opportune ai fini dell'esercizio del controllo. Di ogni rilievo effettuato viene riferito allo stesso Consiglio di Amministrazione.

Gli atti dell'organo di controllo sono verbalizzati in apposito registro.

Per quanto applicabili, sono osservate le norme di cui agli art 2403 e seguenti del Codice Civile. Ai revisori che non prestano gratuitamente la loro opera è corrisposto un compenso fissato dal Consiglio di Amministrazione nei limiti delle tariffe professionali e di quanto previsto dall'ultimo comma dell'art. 13 dello Statuto.

Articolo 14 - Amministrazione e norme generali

L'esercizio finanziario della Fondazione ha inizio il 1 gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.

L'Ente è obbligato alla formazione del Bilancio annuale. Il

	bilancio è approvato entro il 30 aprile dell'anno successivo.	
	Il bilancio e i documenti contabili sono soggetti alla pubblicità prevista dal decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117.	
	Il servizio di cassa è affidato ad istituti bancari di notoria solidità designati dal Consiglio di Amministrazione.	
	Eventuali utili ed avanzi di gestione sono destinati esclusivamente agli scopi istituzionali.	
	E' fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili agli amministratori e a coloro che, a qualsiasi titolo operino per la Fondazione. Sono comunque vietate le operazioni di cui all'articolo 8 decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117.	
	I pagamenti e le riscossioni sono effettuati sulla base di mandati e reversali a firma del Presidente e del Direttore Generale o di persone da loro delegate.	
	L'ordinamento, la gestione e la contabilità delle attività, dei centri e dei servizi della Fondazione, nonché le attribuzioni dei loro responsabili, sono disciplinati con norme regolamentari o con provvedimenti del Consiglio di Amministrazione in conformità alla vigente normativa.	
	Gli eventuali avanzi nelle gestioni annuali sono impiegati per il ripiano di eventuali perdite di gestioni precedenti, ovvero per il potenziamento delle attività della Fondazione o per l'acquisto di beni strumentali per l'incremento o il miglioramento della sua attività o con accantonamento in uno specifico fondo di riserva, sempre al fine strumentale di essere utilizzati esclusivamente in attività finalizzate al raggiungimento degli scopi statutari e di quelli ad essi direttamente connessi.	
	Articolo 15 - Devoluzione dei beni	
	Qualora il Consiglio di Indirizzo ritenesse esaurito lo scopo sociale o per qualsiasi ragione ritenesse necessario lo scioglimento della Fondazione, nomineranno uno o più liquidatori, determinandone i poteri. I beni che resteranno a liquidazione avvenuta saranno devoluti, secondo le indicazioni del Consiglio di Indirizzo, e previo parere favorevole dell'Ufficio del Registro unico nazionale del Terzo settore, ad altri Enti del Terzo Settore di cui al DECRETO LEGISLATIVO 3 luglio 2017, numero 117 e successive modifiche ed integrazioni, e salve diverse destinazioni imposte dalla Legge.	
	Articolo 16 - Rinvio	
	Per quanto non previsto nel presente Statuto si applicano le disposizioni del Libro Primo, Titolo II del codice Civile.	
	FIRMATO: DI SANZO Erminia, LACORAZZA Giovanni, LACORAZZA Pietro, VITACCA Raffaella, OLIVETO Giovanni Mario, CAIVANO Donatella (teste), BARBATO Giovanni (teste), CLARA VITTORIA NOTAIO, SEGUE IMPRONTA DEL SIGILLO.	
	Copia su supporto informatico conforme all'originale documen-	

to su supporto cartaceo, ai sensi dell'articolo 23
D.Lgs.82/2005, che si trasmette ad uso Registro Imprese
imposta di bollo esente.